

15
TERMINATIONE ,
ET ORDINI STABILITI.

Dagl' Illu striffimi, & Eccellentiss. Signori.

PIERO GRIMANI,
MICHIEL MOROSINI,
EZ. ALVISE MOCENIGO 2.^o

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*

In Proposito d' Ogli , Sali , e Tabacchi ,
L' Anno 1722.



I N P A D O V A ,

Per li Fratelli Sardi , Stampatori Camerali , Con Privileggio.

TERMINATIONE

ET ORDINI STABILITI

Dati in Roma, die 2. Decembris 1544.

PIERO GRIMANI

MICHELE MOROSINI

EX ALVISE MOCEMIGOS

In Roma, die 2. Decembris 1544.

In Roma, die 2. Decembris 1544.

In Roma, die 2. Decembris 1544.

L'Anno 1544.



I N P A D O V A

For the use of the Library of the Holy See, Rome, 1544.



NOI PIERO GRIMANI,
MICHIEL MOROSINI,
EZ. AL VISE MOCENIGO 2.^o

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*



A troppo scandalosa temerità di chi in on-
ta di tanti pubblici divieti, studia fraude,
e pregiuditi al patrimonio de Datii, &
particolarmente à quello delli Oglì, Sali,
& Tabacchi, eccita la autorità deman-
data dal Serenissimo Maggior Consiglio
al Sindicato Nostro, & insieme l'atten-
tione all'adempimento delle Commissioni
ingionteci, perche restino estirpate, e cor-
rette così dannate contraffattioni; E però con il presente Pro-
clama intendendosi, che facci l'effetto di republicar le tante Leg-
gi, e Decreti in tal materia si fa saper.

A

2

I. Che

I.

Che non vi sia alcuno di che grado, e conditione esser si voglia, niuna eccettuata, che ardisca d'introdurre nello Stato Ogli, Sali, e Tabacchi, ne in poca, ne in molta quantità à danno della publica Cassa, ò de publici Partiti, sotto le pene di Corda, Prigione, ò Galera rispettivamente, e Bando con la confiscatione de Beni, & anche della Vita, oltre la perdita dell'Animali, Carri, e Barche, che fossero ritrovate con li Contrabandi; E perche sommamente importa di togliere la scandalosa audacia, che si sente introdotta di unirsi li Contrabandieri, e di caminar armati in truppa, per far fronte agl'usi della Giustitia, e protegger le loro dannate contraffattioni, il che è immediate opposto ai dritti del Principato; Dovendosi perciò contra tal sorte di gente temeraria, & infesta proceder con le pene più visibili, sollecite, e risolte, resta da Noi Decretata assolutamente per Costoro retenti, e convinti, che siano la pena della Vita, & acciò l'esecuzione succeda senza ritardi siano fatti Morir Moschetadi, onde il loro Castigho serva di Esempio à frenare così sfrontate delinquenze.

I I.

Che resti espressamente proibito, à quelli, che si essercitano sopra li Porti, ò altri passi, e Canali il Traghettaggio di giorno, ne di notte, sotto alcun pretesto li Conduttori di tali Contrabandi; E contravenendo saranno Corretti, con le pene di Bando, Prigione, e Galera, e nel caso di violenza, che li venisse usata, dovranno per la loro indennità notificarla alla Giustitia per le proprie deliberationi.

I I I.

Habbino special incarico li Massari, Degani; Consiglieri & Huo-

& Huomini delli Comuni d'invigilare , e di usare ogni diligenza , per impedire detti Contrabandi ; Dovendo in ogni caso toccar la Campana à Martello , e darsi mano l'uno , con l'altro , per inseguire , e fermar à tutto poter li Contrabandieri , che transitassero per le loro Ville , e pertinenze , & insieme li Carri , & Animali con li Contrabandi , in pena di Prigion , Galera , e Bando perpetuo ; Et adempindo alle loro incombenze , come si rendono degni di premio , così per li Contrabandi arrestati li farà data non solo metà di tutto il ritratto de Carri , Animali , & altro con che fossero condotti li Contrabandi medesimi , ma la portione ancora spettante alli Partitanti ; e per la retentione di cadauno delli Contrabandieri , oltre li beneficij tutti disposti dalle Leggi à prò de captori , quando siano convinti li Rei , saranno con tutta prontezza esborsate del proprio danaro dalli Partitanti de Sali , lire quattrocento de piccoli , che sono la metà di più del praticato per l'avanti , e dalli Partitanti de Tabacchi lire Cento ottanta sei , che così hanno assentito ; Da esser tali assegnationi divise in tre parti , cioè un terzo alli Massari , e Capi delli Comuni , & due terzi alli Huomini di Comun da ripartirsi solamente tra quelli , che con le loro persone , & Armi si fossero attualmente impiegati in detta fontione ; Mentre contro quelli , che , ò per incuria , ò per malitia non fossero accorsi , ne havessero prestato il loro impiego , dovrà anzi esser proceduto per il loro castigo .

I V .

Se però dalli sudetti Massari , Degani , Configlieri , e Capi delli Comuni fosse trascurato il tocco della Campana à Martello , e di fermar li Contrabandieri , ò vivi , ò Morti in caso di resistenza , e lasciassero nelle loro Comunità praticar la vendita d' essi Contrabandi siano , e s' intendano , oltre le pene di sopra espresse , tenuti , & obligati al rissarcimento di quei danni , che havesse rissentito il publico , ò privato Interesse dei Partitanti , al qual rissarcimento , e con la risserva della Criminalità ,

lità, sarà pur tenuto chiunque comprasse, ò havesse comprato delli Contrabandi sudetti.

V.

Se non ostante il tenor di tali divieti, e provisioni fortisse alli Contrabandieri di sottrarsi dalle osservazioni, & insecutioni, resta espressamente vietato à chi si sia di comprar, ò ricever sotto qualunque colore, ò pretesto alcuna benchè minima quantità d'Ogli, Sali, e Tabacchi, ne tenirne in Casa sotto le pene di Prigione, Galera, & anche della Vita, e di Bando perpetuo con la confiscatione de Beni à misura della robba comprata, ò ricevuta; Alle quali pene s'intenderanno particolarmente sottoposti quelli Botteghieri, che fattane la compra vendessero di tali Contrabandi sotto specie di Tabacchi, Ogli, e Sali Venetiani, intendendosi obligati li Mariti per le Mogli.

V I.

Per venire in chiaro delle trasgressioni resta eccittato ogn'uno à svelare anche con Polizze secrete dentro le Casselle esposte li Contrabandi, Contrabandieri, e li loro fautori, Spaleggiatori, e Ricettatori; Potendo tanto li passadori, quanto li Huomini di Comun accusarsi l'uno contro l'altro, così il Venditore, & il Compratore, il Compagno, e l'altro Compagno, promettendoli la Secretezza, & indulto della propria Colpa, convinti però, che siano li Rei, & in oltre conseguiranno li denontianti li benefitij tutti prefritti, e concessi dalle Leggi.

V I I.

E perche abominevoli, e degne di più esemplari castighi sono le intelligenze, e collusioni dei Ministri della Giustitia, che in vece d'invigilare all'Estirpatione de Contrabandieri, fomentano, con scandalo, e detrimento Publico per li loro dannati proveccij la facilità

cilità alle contraffattioni, faranno col mezzo delle sudette Casselle⁷ ricevute le Denontie per divenire alle più risolte deliberationi, onde habbino li colpevoli à restar severamente puniti; Promettendo alli Denontianti, che oltre la inviolabile segretezza conseguiranno tutti gli beneficii, che sono assignati, e prescritti dalle pubbliche deliberationi.

V I I I:

Rilevati veramente li delinquenti con il mezzo delle dette Denontie, & accuse, ò dei Processi formati ex Officio, ogn'uno che fosse ritrovato fautore, ò ricourator de Contrabandieri sarà severamente punito con castigo adeguato alla sua Colpa, oltre l'emenda d'ogni danno per l'intero risarcimento delli Dacij defraudati, nelle quali pene s'intenderanno parimente incorser quelli Osti, che li alloggiassero, e li prestassero assistenza.

V I V:

Quanto alli Tabacchi resta pure prohibito ad'ogni sorte di Persone, niuna eccettuata, etiam nelle Giurisdittioni, e Conventi di seminar, far seminar Tabacchi, ò sia Erba Regina, ne in poca, ne in molta quantità, ne coltivarla nei loro Terreni, Horti, Brolli, e Giardini sotto le pene di sopra espresse. Incaricando sopracciò li Massari, e Degani delle Comunità ad invigilar nelle Ville, e li giurati delle Contrade nelle Città, per portar à Noi le notizie, e Denontiar li Contraffattori, in pena della Prigione.

X.

Saranno pur soggetti alle pene cominate tutti quelli, niun eccettuato, passaggieri, Corrieri, Postiglioni, Soldati, Barcaroli, & altri di che conditione esser si voglia si facessero lecito di vender, ò far vender in qual si sia anche minima quantità di Tabacchi raccolti da tali impianti, ò capitati di Contrabando, così nelle Case private, come nelle Strade, e Mercati, e faranno puniti severamente,
tanto

tanto li Proprietarij, quanto li Conduttori, Barcaroli, ò altri, potendo gl'uni, e gl'altri colti, che siano infraganti esser retenti dalli Officiali, e Ministri, e lo stesso di quelli, à quali fossero nelle proprie Case ritrovati Tabacchi di Contrabando, come si pratica degli Ogli, e de Sali.

X I.

Sarà di continuo tenuto aperto processo d'Inquisitione, & ex Officio con l'auttorità, e rito impartitaci dal Eccello Consiglio per rillear non solo li Contrabandi, e Contrabandieri, ma qualunque altro, che ardisse di prestar ad essi qual si sia sorte di fomento, spaleggio, protettione, riccorso, e conspirasse, con violenze, e prepotenze à danno de publici Datij, promettendosi l'impunità à complici quando non fossero gl'auttori principali, ò mandanti.

Et il presente dovrà esser stampato, publicato, e trasmesso alli Giurisdifenti, ò Vicarij per esser parimente publicato, & affisso in tutti li luochi delle loro Giurisdizioni, & in oltre trasmesso à tutti li Parochi delle Ville, e Terre Essenti, e non Essenti, Privileggiate, e non Privileggiate, perche in ogni prima Domenica del Mese sia indispensabilmente letto, e notificato nel maggior concorso del Popolo, & affisso sopra le Porte delle Chiese, e consegnato pure alli Gastaldi delle Barche, e Burchi, e dove occorresse per la sua inviolabile esecuzione, &c.

Dal Sindicato in Padova li 23. Gennaro 1722.

[PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.

[MICHEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.

[Z. ALVISE MOCENIGO 2.^o Sind. Inq. in T. F.

Zuanne Zuccato Segr.